



## COMUNE DI FARNESE (VT)

### **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO DELL'AREA PUBBLICA DENOMINATA "IL BORGO DI PINOCCHIO"**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 20.08.2025

#### **Art. 1 - Finalità e oggetto**

Il presente disciplinare, adottato ai sensi dell'art 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), disciplina le modalità di utilizzo dell'area pubblica denominata "Il Borgo di Pinocchio" in Loc. San Pietro (come meglio individuate nella planimetria allegata) di proprietà comunale, al fine di garantirne la corretta gestione, la tutela e la valorizzazione, nel rispetto degli interessi pubblici e delle normative vigenti.

L'area è destinata a finalità istituzionali, culturali e turistiche gestite in via esclusiva dal Comune di Farnese.

#### **Art. 2 - Utilizzo esclusivo e titolarità**

La succitata area denominata "Il Borgo di Pinocchio" è patrimonio indisponibile del Comune di Farnese ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile.

L'utilizzo dell'area è riservato esclusivamente al Comune di Farnese, che ne esercita piena disponibilità e gestione.

Qualsiasi attività svolta all'interno dell'area è subordinata a preventiva autorizzazione comunale.

#### **Art. 3 - Attività vietate senza autorizzazione del Comune di Farnese**

In assenza di preventiva autorizzazione comunale, è fatto divieto assoluto di:

a) istituire o gestire mostre, musei, esposizioni permanenti o temporanee;

- b) aprire o condurre attività di carattere commerciale, culturale, ricreativo o promozionale;
- c) organizzare visite guidate, percorsi turistici o eventi all'interno dell'area;
- d) svolgere manifestazioni pubbliche o private;
- e) installare strutture, allestimenti o impianti temporanei o permanenti;
- f) svolgere attività promozionali o pubblicitarie;

#### **Art. 4 - Affidamento a terzi**

Il Comune di Farnese può affidare la gestione di specifiche attività all'interno dell'area ad associazioni, cooperative o altri soggetti terzi, previa verifica della Giunta Comunale che ne valuterà le caratteristiche in considerazione delle scelte promozionali intraprese dal Comune di Farnese.

L'affidamento non comporta la cessione del diritto di utilizzo esclusivo dell'area.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

La vigilanza sul rispetto del presente disciplinare è demandata alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti.

In caso di violazione, può essere disposta l'immediata cessazione dell'attività e il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 6 - Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni del presente disciplinare è soggetto a sanzioni amministrative, all'obbligo di risarcimento danni e all'esclusione da successive autorizzazioni per un periodo fino a 24 mesi.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale di approvazione.